

SENTENZA

In prima istanza

UDIENZA

Del 23/11/2023

N R.G. [REDACTED]

N. R.G. [REDACTED]

Pubblicata in udienza

Il 23/11/2023

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa ~~Fulvia~~ STIVALA

Spedito avviso art. 548
C.P.P.

Il

Esecutiva

Il

Redatta Scheda

Il

Art.

Campione penale

Il

Foglio elettorale al comune

Di

N. 8072/2023 Reg.
Raccolta sentenze



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale penale di Catania – Sez. IV in composizione monocratica

Il Giudice dott. ssa Ersilia Guzzetta

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale

CONTRO

[REDACTED], nato a [REDACTED] e residente e domiciliato ex
art. 161 c.p.p. a [REDACTED] in Via [REDACTED] (verbale di
identificazione del [REDACTED]); LIBERO ASSENTE

Difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe MICIELI del Foro di Catania.

IMPUTATO

a) del delitto p.e.p dagli artt. 224 -217 comma 2 r.d. 267/42,
perché, in qualità di amministratore della società [REDACTED],
con colpa consistita in negligenza, ometteva di tenere le scritture
contabili obbligatorie dell'anno 2016 innanzi, sicchè non
presentava, come prescritto, le scritture e i libri contabili del
triennio anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Compresso in Catania il [REDACTED]/[REDACTED]/[REDACTED], data e luogo della sentenza
dichiarativa di fallimento.

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Con decreto di citazione ex art. 552 c.p.p. del 24.01.2023, [REDACTED] è stato citato per l'udienza predibattimentale dinanzi il Tribunale di Catania in composizione monocratica per rispondere del reato di cui agli artt. 224 - 217 co. 2 R.D. 267/42.

All'udienza predibattimentale, tenutasi in data 23.11.2023, la Difesa ha chiesto sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.. Il P.M. si è rimesso alla valutazione del Decidente.

Dagli atti del fascicolo del P.M. emerge quanto segue.

L'odierno imputato è legale rappresentante della società "[REDACTED]" in quanto amministratore e poi liquidatore della stessa. Come emerge dal verbale di s.i.t. del curatore fallimentare, [REDACTED] il [REDACTED] si è reso irreperibile e non ha depositato le scritture contabili, motivo per cui non è stato possibile ricostruire le cause del dissesto che hanno condotto al fallimento della società, dichiarato il 25.11.20[REDACTED]. Ne consegue che egli è responsabile del reato di bancarotta semplice di cui agli artt. 224 - 217 co. 2 R.D. 267/42.

Tuttavia, pur essendo configurabile il reato, ritiene il Tribunale che nel caso di specie possa trovare applicazione la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p. Infatti, trattandosi di reato per il quale è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni, la pena massima irrogabile è compatibile con l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

Per quanto riguarda le modalità della condotta, si tratta di un comportamento che non denota particolari professionalità criminali.

Non sussiste, inoltre, alcuno dei casi di "non tenuità" di cui all'art. 131-bis comma II c.p.

Pertanto, non sussiste alcuno dei casi di "abitudine" specificati e definiti dall'art. 131-bis comma III c.p. Infatti, il [REDACTED] è soggetto quasi incensurato, sicché è logico ritenere che lo stesso non sia soggetto pericoloso, né aduso a delinquere.

In definitiva, sebbene il reato risulti configurabile, le concrete modalità del fatto, così come il profilo personologico dell'imputato, risultano indicativi di una lesione particolarmente lieve del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, sì da potersi ritenere la condotta non punibile ex art. 131 bis c.p.

Alla luce di queste considerazioni deve essere emessa sentenza ex art. 554-ter c.p.p., dando atto che sussiste la speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

P. Q. M.

Er [REDACTED]

[REDACTED]

Visti gli artt. 554-ter c.p.p. e 131-bis c.p.,

dichiara non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] in ordine al reato a lui in rubrica
ascritto in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto.

Catania, 23.11.2023

Il Giudice

Dott.ssa Ersilia Guzzetta

